

Prima la Corte Ue, poi la Cassazione: con le pronunce recenti, soggetti più esposti

# Reati, tempi duri per l'impresa

## Doppia sanzione e misure preventive amplificano i rischi

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE

Il principio del ne bis in idem non viene scalfito dalla doppia sanzione, penale e fiscale, comminata per il medesimo reato.

È a tale conclusione che giunge la Corte di giustizia, chiamata a giudicare su una controversia avente ad oggetto un reato di frode fiscale aggravata scaturente da una infedele ed omessa dichiarazione in materia di Iva.

Il principio del ne bis in idem, infatti, a detta della Corte, non impedirebbe ad uno Stato membro l'applicazione di una combinazione di sanzioni fiscali e penali in presenza del medesimo reato. La causa C-617/10 e la sentenza che ne è derivata si rivela decisamente interessante perché offre una serie di spunti interpretativi in tema di applicazione del suddetto principio sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, in merito ai criteri di valutazione della natura penale delle sanzioni fiscali, nonché, da ultimo, circa l'obbligo di disapplicazione del diritto nazionale in caso di contrasto di questo con il diritto dell'Ue.

**La causa C-617/10 e l'orientamento della Corte.** La Corte di giustizia, nella causa C-617/10, si è inserita in una controversia tra l'Aklagaren (pubblico ministero svedese) e un soggetto, già sanzionato dall'Amministrazione fiscale svedese, con amende poi divenute definitive in assenza di ricorso, successivamente imputato per frode fiscale aggravata conseguente a infedele ed omessa dichiarazione.

Le decisioni	
<b>Corte di giustizia dell'Ue, causa C-617/10</b>	«Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che deve essere verificata dal giudice nazionale»
<b>Corte di cassazione penale, sent. n. 7877 del 26 febbraio 2013</b>	«Anche in relazione ai reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato»

La Corte di giustizia veniva investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale volta a stabilire se l'azione penale avviata nei confronti del soggetto de quo dovesse essere considerata inammissibile per il fatto che lo stesso era già stato sanzionato per i medesimi fatti, nonché a effettuare una valutazione circa la compatibilità del diritto dell'Unione con la prassi giudiziaria svedese che subordinasse l'obbligo di disapplicare ogni disposizione che fosse in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e dalla Carta costituzionale.

Nella sentenza in commento la Corte, una volta chiarito che (I) la Carta (e quindi il principio del ne bis in idem in essa contenuto) sono applicabili alla fattispecie e dunque interpretati dalla stessa Corte, e che (II) resta consentito alle autorità e ai giudici na-



zionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, passa ad affrontare la problematica relativa al principio del ne bis in idem.

La Corte rileva che gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili. Esse possono quindi essere inflitte sotto forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due. Unica condizione preclusiva è che la sanzione fiscale sia di natura penale e sia divenuta definitiva ai sensi della Carta.

La Corte stabilisce tre criteri per valutare la natura penale delle sanzioni fiscali: il primo consiste nella qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura stessa dell'illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere.

Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tali criteri, se occorre procedere ad un esame del cumulo di sanzioni fiscali e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali (circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard) a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte rileva poi che il diritto dell'Unione non disciplina i rapporti tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale. La stessa ricorda tuttavia le conclusioni che il giudice nazionale deve trarre in presenza di un conflitto tra disposizioni nazionali e diritti garantiti dalla Carta. Quest'ultimo ha, invero, l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

## Un mix di conseguenze per la medesima violazione

Emerge abbastanza chiaramente come gli assiomi contenuti nella pronuncia della Corte di giustizia siano portati ad incidere non poco sulla vita dell'impresa.

La potenziale applicazione della sanzione «doppia» in capo all'imprenditore, infatti, si rivela, al contrario, una ipotesi alquanto realistica, un rischio più che attuale, che non potrebbe, e non potrà che riverberarsi sull'operatività della stessa impresa, con un impatto sicuramente dirompente sia sull'apparato economico dell'impresa stessa, sia sul sistema di gestione.

Ma non solo. Se a questo si aggiunge l'ulteriore rischio (anche in questo caso più che attuale, visto



il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) relativo a quelle che sono le misure preventive alle quali il patrimonio dell'impresa può vedersi assoggettato, ciò che ne emerge è una forte esposizione dell'imprenditore, decisamente sproporzionata rispetto all'illecito, o comunque non correttamente commisurata allo stesso.

Riferimento è fatto a quanto di recente sancito dalla Corte di cassazione, nella sentenza 7877/2013, nell'ambito della quale i Giudici di Piazza Cavour, contribuendo ancora una volta al consolidamento dell'orientamento già esistente in materia, hanno esteso l'istituto della confisca per equivalente, di cui all'art. 322-ter c.p., oltre che al prezzo, altresì al profitto. Individuando, invero, nel profitto «non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante direttamente dalla consumazione del reato e quindi anche di risparmio di spesa», gli Ermellini hanno in pratica fatto sì che qualsivoglia maggiore imposta accertata, proprio perché (seppur solo teoricamente) qualificabile come risparmio di spesa, potrebbe divenire

un automatico presupposto per la confisca per equivalente.

Va da sé, dunque, che l'impatto sull'imprenditore, e quindi sull'impresa, dei recenti interventi giurisprudenziali citati, si rivela tutt'altro che blando, se si considera che l'imprenditore medesimo, per una medesima violazione, potrebbe in definitiva veder assoggettare il proprio patrimonio ad una misura preventiva – peraltro applicabile (rectius, applicata) addirittura al profitto – e successivamente vedersi comminare una sanzione doppia, ovvero sia in ambito tributario, sia in ambito penale.

L'imprenditore, cioè, sarebbe assoggettato ad una sanzionabilità «continuata» e «reiterata», ingiustificatamente lesiva di quei principi costituzionali che, al contrario, la Giurisprudenza dovrebbe essere portata a preservare.